Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 389/10
di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:
"Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l''iniziativa legislativa popolare e per i referendum)"
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	19/12/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 10/01/2019

Testo del Provvedimento

PL n. 389/10^ di iniziativa del consigliere O.GRECO pag. 3

"Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)"

Normativa citata

Legge 5 aprile 1983, n. 13 - Titolo II Capo II (da art. 39 a 47) pag. 8

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum. - Titolo II Referendum popolare Capo II - Referendum consultivi

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 13 del 5 aprile1983 e PL n. 389/10^ pag. 13

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 389/10ª

1ª COMM. CONSILIARE
2ª COMM. CONSILIARE

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Orlandino Greco recante: "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Reggio Calabria

On. Orlandino Greco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 67345 del 04.12.2018
Classificazione 02.05

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La Fusione comporta da una parte l'estinzione dei comuni interessati e dall'altra la costituzione di un nuovo comune. Sotto il profilo degli effetti, essa causa stravolgimenti di non poco conto quanto a storie e tradizioni delle realtà municipali, ad economie godute dai singoli comuni, e a progettazione della nuova città.
Proprio per tale ragione, vi è l'irrinunciabile esistenza della massima consapevolezza possibile da parte delle collettività interessate. Un requisito che di fatto diventa utile a confermare le scelte effettuate dalle rappresentanze istituzionali, presenti nei consigli comunali interessati, da parte dei rappresentati, i cittadini. Più semplicemente, questi ultimi, attraverso l'esperimento referendario devono condividere o meno l'iniziativa assunta dai loro eletti, nei rispettivi consigli comunali. In relazione a tutto ciò va affermato il giusto peso che la società esprime in relazione alla proposta di fusione. Va da sé che un loro voto contrario deve essere interdittivo della proclamata aggregazione mediante fusione, fosse anche perfezionato da un solo comune.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende modificare la **legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)**, in particolare il comma 2 dell'articolo 44.

L'**articolo 1** della presente proposta di legge si prefigge di introdurre al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. n. 13/1983, la previsione che in caso di referendum consultivo obbligatorio la proposta referendaria si intende accolta solo nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno dei comuni interessati alla fusione sia favorevole alla medesima.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente proposta di legge contiene infatti soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, che non riguardano aspetti di carattere finanziario.

In particolare:

L'**articolo 1** della presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale con lo scopo di modificare la disposizione di cui all'articolo 44 della l.r. n. 13/1983 introducendo la previsione che in caso di referendum consultivo obbligatorio la proposta referendaria si intende accolta solo nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno dei comuni interessati alla fusione sia favorevole alla medesima.

L'**articolo 2** della proposta di legge contiene clausola di invarianza finanziaria e dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

"Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)".

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
2	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
3	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

Articolo 1

(*Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13*)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) dopo le parole *"validamente espressi"* sono aggiunte le parole: *"in ciascuno dei comuni interessati alla fusione"*

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

On. Orlandino Greco

L.R. 5 aprile 1983, n. 13. (Stralcio)

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Pubblicata nel B.U. Calabria 14 aprile 1983, n. 26.

(...)

TITOLO II

Referendum popolare

Capo II - Referendum consultivi

Art. 39

Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40

Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali [(2)].

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati [(3)].

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendurn consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione dei comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 41

Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione (4).

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 42

Norme applicabili al referendum consultivo.

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Art. 43

Schede per il referendum consultivo.

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 44

Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione (5).

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (6).

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

Art. 45

Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47

Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

(...)

RAFFRONTO	
LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13. NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM.	PROPOSTA DI LEGGE N. **389/10^** DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE O.GRECO RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM) "
Art. 44 **(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)**	**Art. 44** **(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)**
1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.	**Identico**
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti 6 validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.	2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti 6 validamente espressi **in ciascuno dei comuni interessati dalla fusione** sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.	**Identico**